



COMUNE DI BITONTO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Servizio Legale e Contenzioso

AVVISO PUBBLICO

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO, DAL QUALE EVENTUALMENTE ATTINGERE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI BITONTO OVE LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO NON POSSA ESSERE ASSUNTA DALL'AVVOCATURA COMUNALE

Il Responsabile del Servizio

VISTI

la Legge 07 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», aggiornato al Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016 recante *General Data Protection Regulation*;

il D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»;

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

il D. Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia [...]»;

la Legge 06 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»;

il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

la Legge 21 aprile 2023, n. 49 «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»;

il Codice Deontologico Forense, da ultimo modificato con delibera del 23 febbraio 2024 dal Consiglio Nazionale Forense, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102 del 03 maggio 2024;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 17 febbraio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

il Regolamento Comunale per la Protezione dei dati personali e particolari, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 31 luglio 2020;

il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bitonto, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 28 marzo 2024;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 18 ottobre 2022 avente ad oggetto «Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo [...]»;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 28 marzo 2025 avente ad oggetto «Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 – Approvazione»;

il Decreto del Sindaco di Bitonto n. 75 del 24 dicembre 2024 di rinnovo della Posizione Apicale di Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso con incarico di Elevata Qualificazione;

la determinazione del Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso n. 491 R.G.D. del 03 maggio 2023 di articolazione della microstruttura in Unità Operative ed Uffici;

la determinazione del Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso di approvazione del presente avviso;

RENDE NOTO

che il Comune di Bitonto intende procedere alla costituzione di un elenco di avvocati esterni cui conferire incarichi di patrocinio legale ai sensi dell'art. 56, c. 1, lett. h), nn. 1, 2 e 5, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, laddove l'Avvocatura Comunale – istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 208 dell'11.10.1982 e funzionalmente deputata alla rappresentanza, assistenza e difesa dell'Ente in tutte le controversie giudiziali e stragiudiziali in cui sia parte, ivi comprese quelle di risoluzione alternativa delle stesse, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi – non possa assumere le predette attribuzioni.

1. FINALITÀ E ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO

1. L'elenco di cui al presente avviso è finalizzato a dare attuazione ai principi generali di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e, in particolare, agli articoli 1, 2 e 3 atteso che, sebbene le disposizioni del predetto codice non si applichino ai contratti esclusi, l'art. 13, c. 5, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 impone che l'affidamento di detti contratti, che offrano opportunità di guadagno economico anche indiretto, comunque avvenga secondo i citati principi generali. Si intende introdurre, pertanto, una procedimentalizzazione della scelta dei professionisti cui eventualmente affidare gli incarichi di patrocinio legale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, c. 4, del Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, atta a garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, rotazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché quale misura di prevenzione della corruzione, atteso che la predisposizione dell'elenco è considerata come una tra le migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui al Codice dei contratti pubblici.

2. All'elenco *de quo* si potrà fare riferimento anche per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale per le controversie non direttamente demandate alle attribuzioni dell'Avvocatura Comunale, ossia quelle ove la difesa tecnica è principalmente assicurata dai funzionari dell'Ente, come ad esempio quelle riservate alla giurisdizione tributaria (in cui l'Ente impositore è rappresentato *ex art.* 12, c. 1, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), ovvero quelle di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada o all'ordinanza-ingiunzione (nelle quali l'Ente accertatore è rappresentato *ex art.* 7, c. 8, ovvero *ex art.* 6, c. 9, D. Lgs. 01 settembre 2011, n. 150). Potrà essere utilizzato, altresì, per individuare un avvocato a cui affidare la tutela legale di amministratori o dipendenti del Comune di Bitonto eventualmente coinvolti in procedimenti giudiziari per ragioni di servizio ai sensi della vigente contrattazione collettiva e del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai professionisti iscritti nell'elenco di cui al presente avviso potranno essere affidati incarichi di patrocinio legale ai sensi dell'art. 56, c. 1, lett. h), nn. 1, 2 e 5, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sia in fase stragiudiziale, sia in fase giudiziale e, in tale ultimo caso, dinanzi qualunque organo giurisdizionale o autorità pubblica, per ogni stato o grado di giudizio, anche di esecuzione e di ottemperanza; è demandabile ai professionisti esterni anche la rappresentanza e difesa del Comune di Bitonto in sede arbitrale.

4. L'elenco, pur nella sua unicità, sarà suddiviso nelle seguenti cinque sezioni per tipologia di contenzioso, fermo restando che ciascun avvocato potrà essere iscritto in non più di due di esse:

A. CIVILE: controversie – comprese quelle esecutive e fallimentari – devolute o devolvibili alle sezioni civili dell'Ufficio del Giudice di Pace, del Tribunale Ordinario (comprese le sezioni specializzate), della Corte d'Appello e della Corte di Cassazione, eccezion fatta per quelle demandate alle sezioni lavoro;

B. LAVORO: controversie devolute o devolvibili alla competenza funzionale delle sezioni lavoro del Tribunale Ordinario e della Corte d'Appello, nonché della Corte di Cassazione;

C. AMMINISTRATIVO-CONTABILE: controversie devolute o devolvibili alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale, del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, della Sezione Regionale Giurisdizionale della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, delle Sezioni Giurisdizionali Centrali della Corte dei Conti, nonché l'eventuale regolamento di giurisdizione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

D. PENALE: procedimenti di indagine a cura della Procura della Repubblica e controversie devolute o devolvibili alle sezioni penali dell'Ufficio del Giudice di Pace, del Tribunale Ordinario e della Corte d'Appello, alla Corte d'Assise e alla Corte d'Assise d'Appello, nonché alle sezioni penali della Corte di Cassazione, anche in rappresentanza e difesa della parte civile;

E. TRIBUTARIO: tutte le controversie devolute o devolvibili alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado e alla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.



2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. Possono presentare domanda di iscrizione gli avvocati del libero foro (art. 2, Legge 31 dicembre 2012, n. 247), gli avvocati stabiliti o integrati (art. 3, c. 1, lett. d ed e, D. Lgs. 02 febbraio 2001, n. 96), anche laddove appartenenti ad associazioni tra avvocati (art. 4, Legge 31 dicembre 2012, n. 247) e società tra avvocati (art. 4-bis, Legge 31 dicembre 2012, n. 247), iscritti nei relativi albi ed elenchi tenuti da qualunque ordine circondariale forense.

2. L'avvocato deve essere in possesso, al momento della sottoscrizione della domanda ed a pena di esclusione, dei seguenti requisiti, che devono permanere per tutto il periodo di iscrizione nell'elenco:

- a. iscrizione all'albo ordinario degli esercenti la libera professione o nella sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti;
- b. insussistenza di cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 relativamente alle ipotesi applicabili;
- c. assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
- d. comprovata esperienza professionale, continuativamente maturata almeno nei cinque anni precedenti la domanda, nelle materie afferenti alle sezioni dell'elenco nelle quali si chiede l'iscrizione, da dimostrare mediante allegazione del *curriculum vitae* e professionale in formato europeo, in cui indicare precedenti incarichi svolti in rappresentanza di soggetti pubblici o privati, titoli specialistici, titoli accademici, *master*, pubblicazioni scientifiche o altre competenze conseguite mediante corsi di formazione con verifica finale e rilascio di attestazione;
- e. possesso di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 12, Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. CONTENUTO DELLA DOMANDA, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. La domanda individuale di iscrizione nell'elenco dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato *sub A*) al presente avviso e dovrà essere prodotta in forma di documento informatico nativo sottoscritto digitalmente. La domanda deve contenere, a pena di esclusione:

- a. i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio digitale dell'istante e i recapiti per le comunicazioni;
- b. la dichiarazione – resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – del possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2, c. 2;
- c. l'indicazione di non più di due delle sezioni in cui è suddiviso l'elenco nelle quali si intende essere iscritto;
- d. l'indicazione della eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, di cui all'art. 22, Legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- e. l'indicazione della eventuale appartenenza ad una associazione o società tra avvocati;
- f. la dichiarazione di accettazione di tutte le previsioni del presente avviso;
- g. l'impegno, in caso di selezione per l'affidamento di un incarico, ad adeguare la polizza, qualora il massimale assicurato o le condizioni di copertura non appaiano proporzionati al valore o all'importanza dell'incarico;
- h. la dichiarazione di essere consapevole che l'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto di ottenere l'affidamento di incarichi di patrocinio legale;
- i. l'impegno a comunicare tempestivamente al Comune di Bitonto ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di inserimento nell'elenco per tutta la durata della permanenza nello stesso, specialmente in ordine al venir meno di uno dei requisiti per l'iscrizione che comporta la cancellazione;
- j. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

2. Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il *curriculum vitae* e professionale di cui al precedente art. 2, c. 2, lett. d), prodotto in forma di documento informatico nativo sottoscritto digitalmente, nonché copia informatica di un documento di riconoscimento.

3. La domanda e i relativi allegati dovranno essere inviati con unico messaggio di posta elettronica certificata spedito dal domicilio digitale del professionista, risultante da pubblici elenchi, al domicilio digitale del Comune di Bitonto protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it; nel campo oggetto del messaggio pec dovrà essere inserita la seguente dicitura «Elenco Avvocati Comune di Bitonto – Domanda di iscrizione».

4. Il termine per la presentazione della domanda è perentoriamente fissato alle ore 12:00 del giorno 30 giugno 2025; farà fede l'orario indicato nel messaggio di posta elettronica consegnato al domicilio digitale del Comune di Bitonto; il Comune di Bitonto è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento, per qualsiasi ragione, della domanda di iscrizione.

5. Entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda il responsabile del procedimento, ove ravvisi lievi irregolarità che non comportino l'esclusione dell'istanza, potrà assegnare al richiedente un termine perentorio non superiore a cinque giorni per la sanatoria; il mancato o insufficiente riscontro nel termine assegnato comporta l'esclusione della domanda.



4. FORMAZIONE DELL'ELENCO

1. Il Comune di Bitonto, previa verifica con esito positivo della regolarità e completezza delle richieste, formerà l'elenco iscrivendo in mero ordine alfabetico tutti coloro che avranno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti, fermo restando che l'Amministrazione potrà esercitare in ogni tempo il potere di controllo sulle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per ciascun professionista iscritto saranno indicate le sezioni in cui ha chiesto di essere inserito – fermo restando che, laddove ne siano state indicate più di due, saranno considerate solo le prime due preferenze secondo l'ordine di elencazione nella domanda – e, ove ciò ricorra, l'appartenenza ad associazioni o società tra avvocati e l'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori.

2. Prima della formale approvazione dell'elenco, laddove dovessero emergere elementi ostativi all'accoglimento della domanda di iscrizione – non regolarizzabili ai sensi di quanto disposto nel precedente art. 3, c. 5 – ne sarà data formale comunicazione ai sensi dell'art. 10-*bis*, Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ogni determinazione sarà assunta all'esito del relativo subprocedimento.

3. L'elenco così predisposto sarà oggetto di formale approvazione e sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti del sito *internet* del Comune di Bitonto; la medesima pubblicazione avrà effetto di comunicazione dell'avvenuta iscrizione nei confronti di ciascun richiedente.

4. Il Comune di Bitonto, ferma restando la possibilità di disporre in ogni momento la cancellazione, anche d'ufficio, di uno o più professionisti dall'elenco, procederà periodicamente all'aggiornamento dello stesso mediante indizione di successivi avvisi pubblici; in sede di aggiornamento dell'elenco i professionisti già iscritti conserveranno l'iscrizione.

5. Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione nell'elenco che dovessero pervenire al Comune di Bitonto in difetto di formale indizione della procedura di aggiornamento.

5. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. L'avvocato inserito nell'elenco ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento la sua cancellazione; all'esito del relativo procedimento ne sarà data comunicazione nelle forme di legge.

2. Il Comune di Bitonto – in qualsiasi momento e previo avvio del relativo procedimento amministrativo – può disporre con provvedimento motivato la cancellazione d'ufficio del professionista, laddove si verifichi una o più delle seguenti circostanze:

- a. falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione, accertata a seguito dell'iscrizione;
- b. accertamento d'ufficio o comunicazione della perdita dei requisiti di iscrizione;
- c. rifiuto, senza giustificato motivo, di accettare l'incarico di patrocinio legale;
- d. rinuncia, senza giustificato motivo, all'incarico già affidato ed accettato;
- e. revoca dell'incarico di patrocinio per grave negligenza nello svolgimento del mandato difensivo, nonché per inadempimento degli obblighi periodici imposti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

3. La cancellazione dall'elenco è causa di revoca del mandato difensivo eventualmente in corso di esecuzione.

4. I professionisti che siano stati cancellati d'ufficio dall'elenco non potranno essere nuovamente iscritti prima del decorso di tre anni dalla data di cancellazione.

6. CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo al Comune di Bitonto, né alcun diritto in capo al professionista, al conferimento di un eventuale incarico di patrocinio legale.

2. Il Comune di Bitonto ha facoltà di attingere dall'elenco ai fini dell'individuazione, anche senza comparazione, di un avvocato a cui conferire – ai sensi dell'art. 56, c. 1, lett. h), nn. 1, 2 e 5, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – un incarico di patrocinio legale, nel rispetto dei principi generali richiamati nell'art. 1, c. 1 del presente avviso e tenendo altresì in considerazione:

- a. il grado di complessità della controversia;
- b. le competenze e le esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso;
- c. la pregressa proficua collaborazione con l'Amministrazione;
- d. la pregressa difesa in relazione alla medesima questione o la complementarietà con altri precedenti incarichi.

3. L'incarico di patrocinio legale sarà affidato, previa acquisizione del preventivo afferente all'onorario per la prestazione, con determinazione del Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso e sarà formalizzato mediante sottoscrizione di una convenzione di patrocinio legale, nella quale il professionista si obbligherà al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla vigente legislazione tra i quali, a mero titolo di esempio, quelli in tema di assenza di



cause di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi, di tracciabilità dei pagamenti, di trasparenza, di rispetto del codice di comportamento.

4. L'incarico verrà conferito per un singolo grado di giudizio e potrà essere nuovamente affidato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi e salvo diversa determinazione dell'Ente; l'incarico sarà comunque individuale, anche laddove il professionista individuato appartenga ad una associazione o società tra avvocati.

5. Per la determinazione del compenso spettante al professionista troveranno applicazione i parametri di cui al decreto del Ministro della giustizia vigente *ratione temporis* e le disposizioni della Legge 21 aprile 2023, n. 49.

6. Il Comune di Bitonto – al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi – si riserva comunque la facoltà di affidare un incarico di patrocinio legale ad un professionista non inserito nell'elenco nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altre prestazioni attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare eccezionalità, complessità o novità della questione giuridica, ovvero ancora per la particolare rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione. Non si terrà conto delle iscrizioni nell'elenco anche nell'ipotesi in cui la scelta del difensore sia demandata ad una compagnia di assicurazione che garantisca l'Ente per le varie ipotesi di responsabilità ad esso ascrivibili.

7. L'avvocato incaricato svolge la prestazione professionale in autonomia, ma ha il dovere di aggiornare costantemente – e comunque almeno una volta all'anno – il Comune di Bitonto sull'andamento del giudizio o della prestazione stragiudiziale. Ha altresì il dovere di rendere il parere sulla probabilità di soccombenza in coincidenza con il primo atto difensivo che potrà in essere, nonché almeno entro il 28 febbraio di ogni anno ovvero ogniqualvolta si verifichino delle circostanze che incidano in positivo o in negativo sul parere di soccombenza già reso. L'avvocato incaricato dovrà, altresì, rendere parere sull'eventuale ipotesi transattiva della controversia che dovesse prefigurarsi nel corso dell'esecuzione del mandato, nonché circa la suscettibilità di impugnazione del provvedimento di qualunque forma e natura che comporti la conclusione della fase o del grado di giudizio, ovvero sull'opportunità di resistenza nell'ipotesi di impugnazione dello stesso ad opera di controparte. Il professionista incaricato ha la possibilità di interloquire direttamente con gli altri Servizi del Comune di Bitonto per l'acquisizione di documenti o informazioni utili per la migliore esecuzione del mandato difensivo. Laddove non sia avvenuto periodicamente nel corso dell'esecuzione del mandato, all'esaurimento dello stesso il professionista incaricato dovrà trasmettere copia informatica di tutti gli atti processuali e dei verbali di causa affinché siano acquisiti al fascicolo dell'ufficio.

7. DISPOSIZIONI ULTERIORI

1. La predisposizione dell'elenco cui è finalizzato il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce mero strumento per la più trasparente ed efficace individuazione di professionisti di cui l'Ente dovesse necessitare.

2. L'iscrizione nell'elenco o l'affidamento di uno o più incarichi non comporteranno l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune di Bitonto. L'eventuale conferimento di un incarico ad un professionista attinto dall'elenco non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine a futuri conferimenti di incarichi legali.

3. La richiesta di iscrizione nell'elenco comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso; per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alla vigente legislazione in materia.

8. PUBBLICITÀ

1. Per garantire la massima diffusione e pubblicità, il presente avviso ed il modello di domanda ad esso allegato *sub A)* saranno pubblicati nella sezione Avvisi Comunali dell'Albo Pretorio *online*, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, dell'Ente; ne sarà data ulteriore comunicazione mediante inserimento nella sezione *news* del sito *internet* del Comune di Bitonto.

2. A cura del Servizio Legale e Contenzioso sarà altresì trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Bari, a tutti gli ordini circondariali forensi della Regione Puglia ed al Consiglio Nazionale Forense per l'eventuale comunicazione agli ordini circondariali forensi dell'intero territorio nazionale.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della Legge 07 agosto 1990, n. 241 la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Albergo dell'U.O. Servizi Amministrativi e Contabili del Servizio Legale e Contenzioso del Comune di Bitonto.



2. Gli interessati potranno chiedere notizie e chiarimenti in ordine al presente avviso ai recapiti della predetta Responsabile del Procedimento: 080.3716206, a.albergo@comune.bitonto.ba.it.

10. INFORMATIVA *PRIVACY* E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27.04.2016 (GDPR), si forniscono di seguito tutte le prescritte informazioni in merito allo specifico trattamento dei dati personali degli interessati nell'ambito del procedimento in oggetto.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti è il Comune di Bitonto (00382650729), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Bitonto (BA) al Corso Vittorio Emanuele II, n. 41, che potrà essere contattato al domicilio digitale protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it ovvero al numero telefonico 080.3716137.

Il Titolare del trattamento dei dati ha nominato un proprio Responsabile della Protezione dei Dati (DPO-*Data Protection Officer*), contattabile all'indirizzo e-mail rpd@comune.bitonto.ba.it.

I dati personali trattati dal Titolare saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e, in particolare al fine di assicurare la regolare formazione e gestione dell'elenco di avvocati di cui al presente avviso, e saranno trattati anche successivamente all'eventuale conferimento dell'incarico di patrocinio legale per le finalità inerenti alla regolazione del rapporto medesimo. In particolare, fra l'altro, i trattamenti riguardano:

- a. l'accertamento e la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente avviso ai fini della iscrizione nell'elenco, tra i quali la verifica dell'assenza di cause di esclusione e/o la veridicità – anche a campione – delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero per dar corso al conferimento di incarichi professionali, alle attività di valutazione delle competenze, capacità ed esperienza professionale dei richiedenti;
- b. l'adempimento di quanto previsto dalla disciplina nazionale e/o comunitaria, relativa ad obblighi di natura amministrativa, contabile, civilistica e fiscale relativi alle fasi di ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione di contratti pubblici o incarichi professionali;
- c. l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme di legge.

Il trattamento trova fondamento sulla base giuridica di cui all'art. 6, par. 1, lett. e), Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27.04.2016 (GDPR), in quanto il trattamento è svolto in adempimento di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare in materia di trasparenza e buona amministrazione, oltre che adempiere ad eventuali obblighi di legge, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c), del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27.04.2016 (GDPR). Le ragioni sottese alla scelta della base giuridica sono riscontrabili nelle seguenti disposizioni: Legge 07.08.1990, n. 241, Legge 06.11.2012, n. 190, D. Lgs. 31.03.2023, n. 36.

I dati personali richiesti sono quelli previsti dalla legge o comunque strettamente necessari per le già indicate finalità. Fra questi, vengono trattati:

- dati di tipo ordinario, quali dati anagrafici, codice fiscale, identificativi dei documenti di identità e dati di contatto (indirizzo, recapiti telefonici, e-mail, PEC);
- dati di tipo giudiziario, relativi a condanne penali e a reati, di cui all'art. 10, Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27.04.2016 (GDPR), e per i casi di cui all'art. 2-*octies*, c. 3, lettere c) ed i), D. Lgs. 30.06.2003, n. 196. Tali dati sono trattati nei soli casi previsti da legge o regolamento e per le sole finalità previste nella precedente lettera b).

Fonte di origine dei dati. I dati ordinari, previsti nella relativa modulistica indicata nell'avviso, sono raccolti direttamente presso l'interessato. Nel caso in cui l'interessato debba fornire dati personali di altre persone fisiche – a seguito di legittima acquisizione e diritto ad utilizzare tali dati – è tenuto a rendere nota a queste ultime il contenuto della presente informativa. I dati giudiziari sono raccolti, oltre che dalle dichiarazioni e autocertificazioni fornite dal diretto interessato, anche da soggetti terzi, pubblici e privati presso i quali il Comune di Bitonto è tenuto, nei casi previsti dalla legge, ad acquisire specifica documentazione, informazioni, comunicazioni o altre certificazioni e a riscontrare e verificare la veridicità delle dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese dall'interessato in merito a stati, qualità personali e fatti, di natura anche giudiziaria, come, ad esempio i dati contenuti nel casellario giudiziale relativi a condanne penali e reati, a sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché ad altre misure giudiziarie alternative alla detenzione, al divieto o all'obbligo di soggiorno dell'interessato e la documentazione antimafia riferita ai soggetti, indicati nella modulistica, ai quali trova applicazione.

I dati personali contenuti nella domanda sono trattati da personale dipendente del Comune di Bitonto e, in particolare, del Servizio Legale e Contenzioso, previamente autorizzato al trattamento e appositamente istruito e



formato, con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità, con custodia in archivi elettronici e adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati forniti non saranno soggetti a profilazione.

I dati personali potranno essere anche comunicati ad altri dipendenti o amministratori del Comune di Bitonto, ovvero a soggetti esterni, operanti in qualità di titolari autonomi del trattamento e appartenenti alle seguenti categorie: Enti Pubblici e/o privati quali istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e società assicuratrici, cointeressati e controinteressati, partecipanti al procedimento, che facciano richiesta di accesso ai documenti delle procedure suddette, secondo le modalità e i limiti previsti dalla Legge 07.08.1990, n. 241, soggetti che esercitano il diritto di accesso civico e di accesso generalizzato, autorità giudiziaria, autorità amministrative, ordini professionali o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

I dati saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Comune di Bitonto, nella sezione "Amministrazione Trasparente", per le finalità di cui alla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione e/o se previsto da altre norme di legge e secondo le indicazioni del Garante, anche su altri siti web istituzionali della pubblica amministrazione.

I dati saranno trattati fino alla conclusione del procedimento amministrativo o al conseguimento delle finalità del procedimento per le quali sono stati raccolti. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione amministrativa ed alle disposizioni secondarie adottate dall'Ente, unicamente per finalità di archiviazione nel pubblico interesse e, in relazione a tale finalità, limitatamente al minimo necessario.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di proseguire nell'*iter* del procedimento amministrativo, con particolare riferimento all'istruttoria della domanda di inclusione nell'elenco di cui al presente avviso e conseguentemente l'impossibilità per l'interessato di ottenere l'affidamento di incarichi di patrocinio legale dal Comune di Bitonto.

Gli interessati possono esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune di Bitonto, tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22, Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27.04.2016 (GDPR) che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l'origine e le modalità di trattamento, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77, GDPR) o di adire l'autorità giudiziaria (art. 79, GDPR).

Bitonto, 21 maggio 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO

Avv. Franco Mercutello

